



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na) - tel. 081/8327111 - 081/8327210

www.comune.grumo-nevano.na.it - pec: utcgrumo.patrimoio@asmepec.it

## 3° SETTORE TECNICO

Copia  Originale

Categoria 01 Classe 11

### DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/02/2022

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nassirya sito in Via Meucci, per l'installazione di chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti);

Visto lo Statuto comunale;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 3/02/2022, con la quale è stato esplicitato indirizzo favorevole, all'indizione di un avviso pubblico, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nassirya sito in via Meucci, per l'installazione di un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

#### Considerato:

**che** le aree ubicate all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nasirya sito in via Meucci sono sommariamente meglio evidenziate nelle planimetrie allegate alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

**che** le occupazioni di cui al presente avviso pubblico, non sono in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;

**Ritenuto**, pertanto, per una corretta gestione degli spazi comunali ed in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, di procedere all'approvazione dello schema di avviso pubblico, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nassirya sito in via Meucci, per l'installazione di chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

**Preso** atto che il suddetto schema di Avviso pubblico, recepisce gli indirizzi e le condizioni di cui alla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 3/2/2022;

**Osservato** che l'Avviso pubblico in argomento, sarà pubblicato, nel medesimo testo, all'Albo Pretorio, nell'apposita sezione del sito Internet di questo Comune;

Richiamato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Rilevato che il responsabile del procedimento è individuato nell'ing. Salvatore Flagiello Responsabile settore UTC;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 3/01/2022 con il quale è stato assegnato l'incarico di responsabile settori all'Ing. Salvatore Flagiello

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti e l'articolo 183 concernente l'assunzione di impegni di spesa;

### DETERMINA

- I. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- II. di approvare lo schema di disciplinare di avviso pubblico, per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nassirya sito in via Meucci, per l'installazione di chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, allegato alla lettera "A" e relativi allegati, (domanda di partecipazione all. B e schema di contratto all. C), per formarne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- III. di approvare i criteri di selezione delle istanze come di seguito:

#### PROGETTO TECNICO GESTIONALE: MAX 70 PUNTI

Qualità architettonica del progetto del chiosco.	<b>fino a 25 (venticinque) punti</b>
Progetto gestionale di impresa, da valutarsi in base agli elementi di innovatività o creatività in termini di prodotto, servizio offerto, modalità gestionali (compresi orari di esercizio), esperienza titolare/soci (curriculum professionale), potenzialità del business.	<b>fino a 15 (quindici) punti</b>
Contributo alle politiche ambientali, mediante l'adozione di almeno tre delle seguenti pratiche di sostenibilità ambientale:	<b>fino a 15 (quindici) punti</b>
a. risparmio energetico (utilizzo elettrodomestici con certificazione energetica A+, A++, A+++ e/o corpi illuminanti a LED e/o riduttori di flusso ai rubinetti);	
b. installazione di impianti di condizionamento/riscaldamento con pompa di calore elettriche ad alta efficienza;	
c. riduzione degli imballaggi attraverso l'utilizzo di contenitori e pallets a rendere;	
d. impiego di materiali riciclabili e/o biodegradabili con certificazione ambientale (arredi, prodotti di consumo, etc...)	

Offerta dei servizi aggiuntivi, aventi carattere sociale/culturale/sportivo/ludico-ricreativo (Wi-Fi, cambio bimbi, area cani, area sportiva, etc...).

**fino a 15 (quindici) punti**

**A) OFFERTA TECNICO/GESTIONALE MAX PUNTI 70**

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO (proporzionale al punteggio max): insufficiente = 0 – sufficiente = 2 – discreto = 4 – buono = 6 distinto = 8 – eccellente = 10 (dove il massimo è 10)

**B) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30**

Canone a rialzo max 30 punti.

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO:

Secondo la formula:  $P_i = O_i / O_{max} \times 30$

( $P_i$  sta per il peso da attribuire al singolo concorrente;  $O_i$  sta per l'offerta del concorrente;  $O_{max}$  sta per l'offerta più alta presentata).

Non sono ammesse offerte al ribasso.

IV. di disporre l'emanazione del predetto avviso pubblico fino alla data del 15/03/2022, disponendone la pubblicizzazione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune;

**di dare, altresì, atto che:**

il responsabile del procedimento è individuato nell'ing. Salvatore Flagiello responsabile del settore UTC;

di dare atto che si provvederà ad assolvere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Di trasmettere** il presente provvedimento come da Regolamento:

- > all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- > all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- > all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "Amministrazione trasparente".

Grumo Nevano 17/02/2022

*Il Responsabile del IV Settore Tecnico*

*Ing. Salvatore Flagiello*

## AVVISO PUBBLICO

**per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" P.co Nassirya sito in Via Meucci, per l'installazione di chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 3.2.2022, con la quale è stato espresso indirizzo alla riqualificazione e valorizzazione, a vantaggio della comunità e senza aggravio di spese per l'Ente, dell'area del Parco Giochi denominato "il Villaggio del Fanciullo" P.co Nassirya sito in via Meucci, nelle quali potranno coesistere sia attività commerciali (quali ad esempio bar) sia spazi da destinare ad attività ludico/ricreative/manifestazioni/eventi, anche attraverso la partecipazione diretta dei cittadini e degli operatori economici, nella consapevolezza dell'importanza che esse rivestono in termini ambientali e soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale, evitando così il degrado generato dal mancato utilizzo degli immobili stessi;

In esecuzione del determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

### SI RENDE NOTO

#### 1. OGGETTO

Il Comune di Grumo Nevano intende procedere all'assegnazione in concessione provvisoria d'uso, di una porzione di area di proprietà pubblica, ubicata all'interno del Parco Giochi denominato "il Villaggio del Fanciullo" P.co Nassirya sito in via Meucci (di cui all'allegata planimetria).

Al fine di dotare le suddette aree verdi di un punto di ristoro e di presidio per i frequentatori, il Comune di Grumo Nevano intende assegnare in concessione le sopra descritte aree, della superficie massima di mq. 45.00, per l'installazione, a cura del concessionario, di un chiosco da adibire all'attività di somministrazione alimenti e bevande.

La superficie non occupata dalla struttura predetta, facente parte dell'area assegnata, dovrà essere gestita dallo stesso soggetto gestore del chiosco e sarà destinata a verde attrezzato/giardini.

L'assegnazione in concessione d'uso dell'area è finalizzata alla gestione del chiosco e comporta l'utilizzo, la manutenzione ordinaria e la custodia della intera area del Parco e delle attrezzature presenti, secondo le modalità stabilite nell'allegato contratto di concessione di suolo pubblico. L'affidatario si dovrà fare carico di tutti i tributi ed eventuali oneri inerenti la gestione dell'area.

Al termine dell'affido in gestione, l'area dovrà essere restituita all'Ente con tutte le eventuali opere migliorative eseguite e nello stesso stato d'uso della consegna.

L'affidatario è obbligato a mantenere gli impegni presi in sede di partecipazione al presente avviso pubblico, pena la revoca della concessione dell'area pubblica assegnata.

#### 2. SOGGETTO APPALTANTE

Comune di Grumo Nevano – Settore Patrimonio. Via Giotto – GRUMO NEVANO (NA)

#### 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del settore, Ing. Salvatore Flagiello.

#### 4. DURATA

La durata della concessione è pari a anni 5 (cinque) rinnovabile esclusivamente per ulteriori anni 4 (quattro), decorrente dalla data di stipula del contratto.

Non è ammesso il rinnovo della Concessione per tacito assenso. La volontà di rinnovo della concessione deve pervenire all'Amministrazione entro 6 mesi dalla scadenza prevista ed in caso di assenso potrà essere rinnovata una sola volta per lo stesso termine nella forma regolamentata dalla stessa Amministrazione.

Alla scadenza del termine sopraindicato (5 anni + eventuali altri 4 anni), il contratto si intenderà definitivamente e improrogabilmente risolto.

#### 5. CLAUSOLE CONTRATTUALI

a. Per l'utilizzo del terreno il Concessionario dovrà corrispondere annualmente al Comune di Grumo Nevano il canone unico patrimoniale ai sensi del vigente regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.5.2021, quantizzato in € 1.267,20 annuo.

b. All'atto di stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire, a scopo cauzionale, apposita fidejussione bancaria o assicurativa, pari a una annualità del canone unico patrimoniale dovuto, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato.

c. Per la realizzazione, esecuzione ed il completamento del chiosco, il concessionario si dovrà attenere scrupolosamente a tutte le normative vigenti in materia (autorizzazioni, nulla-osta e quant'altro necessario) e l'installazione del manufatto dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e di quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie.

d. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisto e installazione del chiosco, così come saranno a carico del concessionario le spese per l'allaccio alle reti pubbliche (acqua, elettricità, gas, fognatura, telefono, etc...), quelle di ripristino dell'area adiacente al chiosco che si rendessero necessarie a seguito dei lavori di installazione dello stesso, nonché quelle di collegamento alla viabilità interna ed esterna all'area verde.

e. Il concessionario dovrà avviare l'attività di somministrazione entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre un anno dall'approvazione della graduatoria finale, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione comunale, quale penale, della fidejussione di cui al comma b) del presente articolo.

f. Il concessionario, fatta salva l'eventuale giornata di chiusura settimanale, dovrà garantire un'apertura minima dell'attività di 8 ore giornaliere nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico del parco per tutto l'anno. E' tassativamente vietata un'apertura inferiore a quella prevista o eccedente gli orari di apertura del pubblico del parco, pena la decadenza dello stesso e l'escussione della fidejussione di cui al punto b) del presente articolo. Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione comunale per manifestazioni ed eventi, ovvero su specifiche richieste del concessionario debitamente motivate.

g. Il concessionario è tenuto ad assicurare ai fruitori del parco l'utilizzo dei servizi igienici del chiosco, assumendone al contempo l'onere della vigilanza, gestione e pulizia senza

che questo comporti compenso o rimborso alcuno.

h. Il concessionario dovrà inoltre provvedere all'apertura e chiusura del Parco giochi tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, secondo gli orari indicati dal Comune effettuando altresì la vigilanza e la guardiania.

i. Il concessionario dovrà in ogni caso tenere presente che per tutta la durata della concessione dovrà sempre essere assicurato l'utilizzo pubblico del Parco Giochi con accesso gratuito.

j. Il concessionario dovrà salvaguardare le attività ludiche per i bambini all'interno del parco giochi;

k. Il concessionario potrà organizzare, per il periodo estivo e previo assenso da parte dell'Amministrazione, intrattenimento e giochi per bambini, eventi socio-culturali nonché piccoli spettacoli musicali serali da non protrarsi oltre la mezzanotte e senza recare disturbo alla quiete pubblica. Tali eventi dovranno essere comunque comunicati a quest'Ente 15 giorni prima dello svolgersi degli stessi e dovranno essere opportunamente autorizzati dai Servizi e/o Enti coinvolti nel procedimento.

l. Al concessionario resta in capo la manutenzione delle aree verdi, il mantenimento arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato, dei giochi, dei servizi igienici e di ogni spazio della struttura comunale nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia quotidiana e la sicurezza, in particolare nelle zone di più elevata fruizione.

m. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di natura accessoria rispetto alle finalità pubbliche del parco, potrà essere avviata solo previa acquisizione del titolo abilitativo per legge ed è strettamente vincolata alla disponibilità del terreno in oggetto. Pertanto, se qualsivoglia motivo detta disponibilità dovesse venire a mancare, l'attività dovrà immediatamente cessare senza che questo comporti il pagamento di indennità, ristori, indennizzi o rimborsi di alcun tipo compresa l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; in tale ipotesi l'Amministrazione comunale potrà valutare eventuali soluzioni alternative per il trasferimento del chiosco in altri contesti di interesse per l'Amministrazione stessa, senza che ciò generi alcun diritto o aspettativa nel concessionario.

n. Fatta salva la trasmissione agli eredi in caso di morte, il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione, quale penale, della fidejussione di cui al comma b) del presente articolo.

o. Il concessionario dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata con massimale non inferiore a € 1.000.000,00, di cui trasmetterà copia al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività di somministrazione.

p. Per eventuali occupazioni di suolo pubblico ulteriori rispetto all'area concessa per l'installazione del chiosco debitamente autorizzate dall'Amministrazione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Grumo Nevano il rispettivo canone unico patrimoniale ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

q. Alla scadenza dei primi 5 anni della concessione, su richiesta preventiva del concessionario, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, di riassegnare l'area pubblica per ulteriori 4 anni (non

ulteriormente prorogabili) al concessionario ovvero assegnare la concessione in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per uguale o diverso periodo.

- r. In ogni caso, alla scadenza del termine della concessione (5 anni ovvero ulteriori 4 anni) il concessionario dovrà restituire il terreno libero da persone o cose nello stato in cui è stato assegnato. In caso di inadempienza, il Comune si riserva la possibilità di acquisire per accessione a titolo gratuito la struttura, ovvero di rimuoverla, salvo poi rivalersi sul concessionario per i danni e le spese sostenute ovvero l'amministrazione si riserva la facoltà, alla scadenza della convenzione, di optare per il definitivo passaggio, della struttura realizzata unitamente all'area attrezzata, nella piena proprietà e nella libera disponibilità del Comune di Grumo Nevano e l'assegnatario/concessionario nulla potrà pretendere per la realizzazione delle strutture e per la gestione delle stesse.

## **6. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO**

1. Per poter partecipare alla selezione sono richiesti, pena l'inammissibilità dell'istanza, i requisiti morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente e della normativa comunale in materia.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 71 comma 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande:

a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

g. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per cui è previsto l'accertamento di cui al D. Lgs. N. 159/2011, in materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti dal titolare e dell'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante e della persona preposta all'attività di somministrazione (anche per le ditte individuali) deve essere comunicata al Comune.

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Campania, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
  - b. avere esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata all'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
  - c. di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel territorio regionale, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

## **7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI ATTRIBUITI**

L'attribuzione dei punteggi alle singole istanze avverrà in base ai seguenti criteri:

**PROGETTO TECNICO GESTIONALE: MAX 70 PUNTI**

Qualità architettonica del progetto del chiosco.	<b>fino a 25 (venticinque) punti</b>
Progetto gestionale di impresa, da valutarsi in base agli elementi di innovatività o creatività in termini di prodotto, servizio offerto, modalità gestionali (compresi orari di esercizio), esperienza titolare/soci (curriculum professionale), potenzialità del business.	<b>fino a 15 (quindici) punti</b>
Contributo alle politiche ambientali, mediante l'adozione di almeno tre delle seguenti pratiche di sostenibilità ambientale:	<b>fino a 15 (quindici) punti</b>
a. risparmio energetico (utilizzo elettrodomestici con certificazione energetica A+, A++, A+++ e/o corpi illuminanti a LED e/o riduttori di flusso ai rubinetti); b. installazione di impianti di condizionamento/riscaldamento con pompa di calore elettriche ad alta efficienza; c. riduzione degli imballaggi attraverso l'utilizzo di contenitori e pallets a rendere; d. impiego di materiali riciclabili e/o biodegradabili con certificazione ambientale (arredi, prodotti di consumo, etc...)	
Offerta dei servizi aggiuntivi, aventi carattere sociale/culturale/sportivo/ludico-ricreativo (Wi-Fi, cambio bimbi, area cani, area sportiva, etc...).	<b>fino a 15 (quindici) punti</b>

Una apposita commissione, appositamente istituita con provvedimento del Responsabile del Settore, provvederà a valutare le domande pervenute ed i progetti ivi contenuti ed a predisporre la relativa graduatoria, con la determinazione del canone concessorio.

Le istanze pervenute saranno escluse nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o per difetto di sottoscrizione.

La commissione analizzerà dapprima i requisiti di partecipazione previsti nel bando e, successivamente, procederà con la valutazione delle istanze.

In particolare:

La Commissione, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande,:

- **in seduta pubblica** presso la sede del Palazzo Comunale e/o comunque nel rispetto del DPCM in vigore in materia di Covid-19 (salvo eventuale cambio da comunicare preventivamente), procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione;

-in seduta/e riservata/e anche in prosieguo della verifica dei requisiti ovvero in altra data che sarà comunicata ai soggetti partecipanti in seduta pubblica (e mediante avviso sul sito internet del comune) la Commissione valuterà le Offerte Tecnico/Gestionale;

-In seduta pubblica presso la sede del Palazzo Comunale e/o comunque nel rispetto del DPCM in vigore in materia di Covid-19 (da comunicare preventivamente) saranno valutate le "Offerte Economiche".

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sui criteri oggettivi indicati nel presente avviso.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del progetto tecnico e di gestione nonché dell'offerta economica, secondo i seguenti criteri:

#### **A) OFFERTA TECNICO/GESTIONALE MAX PUNTI 70**

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO (proporzionale al punteggio max): insufficiente = 0 – sufficiente = 2 – discreto = 4 – buono = 6 distinto = 8 – eccellente = 10 (dove il massimo è 10)

#### **B) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30**

Canone a rialzo max 30 punti.

DETERMINAZIONE PUNTEGGIO:

Secondo la formula:  $P_i = O_i / O_{max} \times 30$

( $P_i$  sta per il peso da attribuire al singolo concorrente;  $O_i$  sta per l'offerta del concorrente;  $O_{max}$  sta per l'offerta più alta presentata).

Non sono ammesse offerte al ribasso.

**Il punteggio massimo è di 100 (cento) punti** e la graduatoria verrà formulata valutando la somma dei punti riferiti ai suddetti parziali e con i sub criteri indicati.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge in capo all'aggiudicatario.

Non è consentita la presentazione di offerte condizionate, di offerte "parziali", limitate ad una sola o in più parti dei servizi oggetto della concessione, di offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione, di offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo: tali circostanze saranno pertanto motivo di esclusione dell'offerta.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto e/o di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, previa verifica della convenienza della stessa.

L'Amministrazione procedente si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima dell'aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di più offerte valide, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di parità di punteggi, verrà preso in considerazione il concorrente che per primo avrà presentato la domanda di partecipazione al presente Bando, a far tempo dalla data di protocollazione del Comune di Grumo Nevano.

La commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo alle istanze pervenute un punteggio in centesimi. Non entreranno in graduatoria le istanze che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 50 (cinquanta) punti.

Le graduatorie finali, approvate con apposita determina del responsabile di settore, verrà resa pubblica con le seguenti modalità:

- affissione all'Albo Pretorio del Comune di Grumo Nevano;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Grumo Nevano, nella sezione "Bandi di gara e contratti".

L'inserimento del suddetto avviso (e allegati annessi) sul sito e all'Albo assolve all'onere di comunicazione, a tutti gli effetti di legge, delle eventuali esclusioni.

## 8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le istanze di partecipazione, corredate da bollo da Euro 16,00, dovranno essere redatte sull'apposito modello "**allegato B)**", compilate in ogni parte, secondo quanto ivi specificato e sottoscritte dal richiedente.

Il presente avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

o sul sito internet del Comune di Grumo Nevano: <https://www.comune.grumo-nevano.na.it/ sezione Bandi/Avvisi-pubblici>.

o Presso l'Albo Pretorio del Comune di Grumo Nevano.

**Le domande per l'assegnazione dell'area potranno essere inviate al Comune di Grumo Nevano, fino alle ore 12.00 del 14.03.2022**

La trasmissione della domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, mediante apposito modulo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, con la seguente unica modalità:

1. tramite PEC al seguente indirizzo: [comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it](mailto:comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it) ;

L'oggetto della pec dovrà essere "**Avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche all'interno del parco giochi denominato "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO"**"

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Pertanto, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non certificata comporta la non ricezione della domanda stessa e pertanto l'esclusione dalla procedura.

Tutti i documenti allegati, inviati tramite Pec, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso in cui il proponente non disponga di firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti, ovvero firmati in calce e scansionati in formato pdf formato cd. aperto.

E' consentito l'inoltro da un indirizzo Pec anche non di titolarità del mittente purché lo stesso consenta la certa identificazione del mittente attraverso l'invio di copia del documento di identità, non esistendo una definizione giuridica di pec "personale e nominativa" nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

La domanda inviata non è modificabile. Pertanto, in caso di errori e/o omissioni rilevati dopo l'invio della domanda, il proponente dovrà inviare una nuova domanda VIA PEC che sostituirà la precedente e, pertanto, verrà presa in considerazione solo l'ultima domanda inviata entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente avviso, intendendosi revocata la precedente.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura. L'invio delle domande attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza dell'avviso è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

Le istanze che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato, non verranno ammesse.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ricadendo pertanto, all'esito dell'elezione di un domicilio digitale da parte del concorrente presso un indirizzo PEC non nella sua titolarità, il rischio della mancata ricezione della comunicazione a carico del concorrente medesimo, con conseguente esonero di responsabilità da parte dell'Amministrazione (TAR Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 10 giugno 2020, n. 2285).

La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti nell'avviso pubblico.

La suddetta domanda non vincola l'Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa, nonché l'espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di ulteriore procedura di gara.

Resta, comunque, stabilito che la manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all'espletamento della futura procedura di gara da parte del Comune, né all'affidamento a beneficio del partecipante né essere invitato a partecipare alla procedura di gara.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei riscontri sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. Qualora, all'esito dei controlli, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell'art. 76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000.

## **9. ALLEGATI ALL'AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA**

Al presente avviso sono allegati:

- Planimetria dell'area;
- Modello di domanda;
- Schema contratto di concessione.

Le istanze, da compilare secondo il modello di cui **all'allegato B)**, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

### **1. Progetto del chiosco:**

Relazione tecnico - descrittiva, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da chi abbia il potere di rappresentarlo legalmente, contenente:

- a) i lavori da eseguire con descrizione dei materiali previsti per la manutenzione/sostituzione del manufatto da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande;
- b) gli interventi tesi a migliorare/integrare gli arredi presenti.
- c) gli interventi di manutenzione e valorizzazione dell'area verde

### **CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO (CHIOSCHETTO)**

Il manufatto deve essere realizzato in materiali ecocompatibili e preventivamente approvato dall'Ente. Nell'area esterna al manufatto precario potranno essere previsti servizi aggiuntivi (tavolini, con ombrelloni e/o fac-simile ombreggianti, sedute, etc). Tutti i costi di sostituzione del manufatto precario, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche per il controllo e/o il rifacimento

degli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, ecc.) sono a carico del concessionario. L'esecuzione dei lavori e degli interventi deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti

2. **Progetto gestionale di impresa**, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da chi abbia il potere di rappresentarlo legalmente, contenente anche l'illustrazione delle condizioni attributive dei punteggi.

In particolare:

i soggetti interessati dovranno presentare una proposta progettuale di valorizzazione dell'area con finalità sociali, ricreative, culturali, con descrizione delle finalità e dello sviluppo delle attività che si intendono promuovere, tenendo conto delle condizioni attributive dei punteggi. Detta proposta deve tenere conto delle caratteristiche urbanistiche dell'area, del target dei destinatari.

3. **"Offerta economica"** dovrà contenere, a pena di esclusione:

l'indicazione dell'offerta al RIALZO espressa in percentuale, sia in cifre che in lettere, sul canone a base d'asta complessivo (come precisato all'art. 5 del presente avviso) pari a 1.267,20 (milleduecentosessantasette/20). Nel caso di difformità tra le due indicazioni, l'offerta presa in considerazione sarà quella più conveniente per l'Amministrazione Comunale

## **10. STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie finali, provvederà a convocare il primo classificato, per la stipula del contratto di concessione.

All'atto di sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà costituire a scopo cauzionale apposita fidejussione bancaria o assicurativa, pari a una annualità del canone unico patrimoniale dovuto, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato.

Alla stipula del contratto corrisponderà la consegna del lotto di terreno al concessionario, con conseguente obbligo di corrispondere il canone concessorio annuale.

Il concessionario dovrà avviare l'attività di somministrazione entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre un anno dall'approvazione della graduatoria finale.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione o non assolva agli adempimenti di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro e non oltre 30 giorni. Laddove l'aggiudicatario permanga inadempiente, verrà considerato rinunciatario e l'Amministrazione provvederà a dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione e ad addebitare al medesimo il danno subito dall'Amministrazione pari 1 (una) annualità del canone unico patrimoniale, convocando per la stipula del contratto, il concorrente collocato nella posizione successiva in graduatoria.

E' vietata la cessione, in tutto o in parte, del contratto, pena l'immediata decadenza dalla concessione ed il risarcimento danni.

## **11. OBBLIGHI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare tutte le condizioni e obblighi di cui al presente avviso, pena la revoca della concessione e, in particolare:

a. **Avviare l'attività** – comprovata dall'iscrizione alla Camera di Commercio e dalla effettiva apertura al pubblico dell'attività medesima – secondo il progetto presentato e mantenerla tale per l'intera durata del rapporto concessorio.

- b. Trasmettere al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione, copia della polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione di).
- c. Consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all'aggiudicazione della concessione.
- d. Qualora, a seguito delle verifiche operate, dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti, l'incongruenza tra gli interventi sostenuti ed il progetto presentato, ovvero la mancata realizzazione del progetto, verrà disposta la revoca della concessione dell'area con la conseguente cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- e. Per quanto non previsto si applica il vigente regolamento per

## **12. TRASPARENZA**

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

## **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di selezione dei candidati a cui si riferisce il presente avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

I dati forniti dai partecipanti saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal procedimento di gara.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Il concorrente potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale di Grumo Nevano che ha bandito il presente avviso, al quale il concorrente potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente informativa, autorizzando il Comune di Grumo Nevano al trattamento dei dati personali.

**14. DISPOSIZIONI FINALI**

L'affidamento della concessione dell'area è disciplinata dalle disposizioni del presente avviso pubblico, nonché dallo schema di contratto di concessione allegato e dal vigente regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28.5.2021

L'intervento del Comune di Grumo Nevano si limita alla concessione del terreno, pertanto non compete ad esso l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali obbligatorie concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, occorrenti per l'utilizzo ai fini imprenditoriali dell'area da parte dell'aggiudicatario. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedervi a proprie cure e spese.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Napoli Nord.

Per informazioni di carattere generale rivolgersi al Sig. Enzo Buono, tel. 081/8327219.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Ing. Salvatore Elagiello*

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA NEL VILLAGGIO DELFANCIULLO P.CO NASSIRYA IN VIA MEUCCI.**

**PER LA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN PUNTO DI RISTORO – BAR- NONCHE' LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

P.IVA/CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**FORMULA ISTANZA**

di partecipazione alla manifestazione di interesse relativa all'avviso esplorativo di cui all'oggetto. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

dichiara di partecipare come

concorrente singolo

capogruppo dell'associazione/raggruppamento di imprese costituito/costituendo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

mandante dell'associazione/raggruppamento di imprese costituito/costituendo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

b) di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della successiva procedura per l'eventuale assegnazione della concessione dell'area, con le modalità prescritte nello specifico disciplinare predisposto;

c) di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata all'indirizzo:

.....

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto dovranno porre in essere;

**ALLEGA**

1. una proposta di progetto di valorizzazione dell'area di cui si chiede la concessione, sotto forma di relazione, con descrizione di massima delle attività previste – max 5 facciate;
2. Il Piano Economico finanziario di massima;
3. eventuali elaborati grafici e planimetrici, illustrativi del punto di ristoro e di ogni quant'altro intervento ipotizzato;
4. ogni altro elemento e documento ritenuto utile dall'interessato ai fini della presentazione e comprensione della proposta di intervento;
5. attestato di presa visione dei luoghi.

.....

.....

**Firma**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**N. ....SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO**

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA ALL'INTERNO  
DEL PARCO "VILLAGGIO DEL FANCIULLO P.CO NASSIRYA " DI VIA  
MEUCCI — CHIOSCO ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE.**

Il giorno \_\_\_\_\_ in Grumo Nevano, Sede Municipale, Via Giotto,

TRA

COMUNE DI GRUMO NEVANO, C.F. \_\_\_\_\_, per brevità

indicato col termine "**Concedente**", legalmente rappresentato dal responsabile del

Settore. \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede Municipale,

legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dello Statuto  
Comunale e dell'art. 107 del Testo Unico 267/2000;

E

Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della

Società " \_\_\_\_\_", con sede legale in via \_\_\_\_\_ n.

(...), P.Iva \_\_\_\_\_ di seguito, per brevità,

indicata col termine "**Concessionario**";

**PREMESSO**

che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato è stato espresso

indirizzo alla riqualificazione e valorizzazione, a vantaggio della comunità e senza

aggravio di spese per l'Ente, dell'area della Villa Comunale sita in Via Padre Mario

Giacinto Ruggiero nonché dell'area del Parco Giochi denominato "il Villaggio del

Fanciullo" sito in via Meucci, nelle quali potranno coesistere sia attività commerciali

(quali ad esempio bar) sia spazi da destinare ad attività

ludico/ricreative/manifestazioni/eventi, anche attraverso la partecipazione diretta

dei cittadini e degli operatori economici, nella consapevolezza dell'importanza che

esse rivestono in termini ambientali e soprattutto per il ruolo primario di svago e

aggregazione sociale, evitando così il degrado generato dal mancato utilizzo degli

immobili stessi

che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il disciplinare e gli

allegati, contenenti i patti e le condizioni relativi all'avviso pubblico in argomento;

che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato all'A1bo Pretorio e sul sito del

Comune di Grumo Nevano, dal \_\_\_\_\_ e fino alla data del \_\_\_\_\_;

che con determinazione n. .... del \_\_\_\_\_, è stata approvata la graduatoria relativa al

sopramenzionato Avviso pubblico;

che la Ditta "....." è risultata aggiudicataria dell'area di proprietà del

Comune di Grumo Nevano, sita all'interno del Parco "villaggio del fanciullo p.co

d i Nassirya " di via ....., estesa mq. ...., sulla quale installare un chiosco

per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**Tutto ciò premesso**, le parti, mentre confermano la precedente narrativa che

forma parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale

quanto sopra;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1) Il Comune di Grumo Nevano, di seguito per brevità denominato "Concedente", come sopra rappresentato, concede al/la Sig./ra ....., nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta "... ..", di seguito per brevità chiamato "Concessionario", il diritto di occupare una porzione di suolo pubblico sita in Grumo Nevano (NA), all'interno del "VILLAGGIO DEL FANCIULLO P.CO DI NASSIRYA di via. Meucci, sulla quale installare un chiosco per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Detta area complessivamente è estesa mq. ...., meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto.

2) La concessione ha carattere strettamente personale e può essere goduta dal concessionario esclusivamente per l'uso per il quale la concessione stessa è rilasciata.

E' ammesso il godimento dell'area concessa a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante indicati anticipatamente dal titolare della concessione al Settore competente al rilascio della concessione.

E' in ogni caso vietata la sub concessione dell'area e del contratto.

3) La Concessione, di carattere precario, decorre dalla data di stipula e avrà la durata di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_);

Alla scadenza del termine sopraindicato, il presente contratto si intenderà definitivamente e improrogabilmente risolto.

Al termine della concessione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di riassegnare l'area pubblica mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e a proprio insindacabile giudizio, per uguale o diverso periodo, il concessionario dovrà restituire il terreno libero da persone o cose nello

stato in cui è stato assegnato. In caso di inadempienza, il Comune si riserva la possibilità di acquisire per accessione a titolo gratuito la struttura, ovvero di rimuoverla, salvo poi rivalersi sul concessionario per i danni e le spese sostenute.

Al Concessionario è consentito rinunciare in qualunque momento alla concessione con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa.

4) La concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e di rispettare tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

In particolare:

a. Per la realizzazione, esecuzione ed il completamento del chiosco, il concessionario si dovrà attenere scrupolosamente a tutte le normative vigenti in materia (autorizzazioni, nulla-osta e quant'altro necessario) e l'installazione del manufatto dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ivi comprese quelle in materia di rispetto delle barriere architettoniche e di quelle sulla riduzione del rischio sismico, di sicurezza e sanitarie.

b. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisto e all'installazione del chiosco, così come saranno a carico del concessionario le spese per l'allaccio alle reti pubbliche (acqua, elettricità, gas, fognatura, telefono, etc...), quelle di ripristino dell'area adiacente al chiosco che si rendessero necessarie a seguito dei lavori di installazione dello stesso, nonché quelle di collegamento alla viabilità interna ed esterna all'area verde.

c. Il concessionario dovrà avviare l'attività di somministrazione entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque non oltre un anno dall'approvazione della graduatoria finale, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione comunale, quale penale, della fidejussione di cui al comma b) del presente articolo.

d. Il concessionario, fatta salva l'eventuale giornata di chiusura settimanale, dovrà garantire un'apertura minima dell'attività di 8 ore giornaliere nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico del parco per tutto l'anno. E' tassativamente vietata un'apertura inferiore a quella prevista o eccedente gli orari di apertura del pubblico del parco, pena la decadenza dello stesso e l'escussione della fidejussione di cui al punto b) del presente articolo. Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione comunale per manifestazioni ed eventi, ovvero su specifiche richieste del concessionario debitamente motivate.

e. Il concessionario è tenuto ad assicurare ai fruitori del parco l'utilizzo dei servizi igienici del chiosco, assumendone al contempo l'onere della vigilanza, gestione e pulizia senza che questo comporti compenso o rimborso alcuno.

f. Il concessionario dovrà inoltre provvedere all'apertura e chiusura del Parco giochi tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, secondo gli orari indicati dal Comune effettuando altresì la vigilanza e la guardiania.

g. Il concessionario dovrà in ogni caso tenere presente che per tutta la durata della concessione dovrà sempre essere assicurato l'utilizzo pubblico del Parco Giochi con accesso gratuito.

h. Il concessionario dovrà salvaguardare le attività ludiche per i bambini all'interno del parco giochi;

i. Il concessionario potrà organizzare, per il periodo estivo e previo assenso da parte dell'Amministrazione, intrattenimento e giochi per bambini, eventi socio-culturali nonché piccoli spettacoli musicali serali da non protrarsi oltre la mezzanotte e senza recare disturbo alla quiete pubblica. Tali eventi dovranno essere comunque comunicati a quest'Ente 15 giorni prima dello svolgersi degli stessi e dovranno essere opportunamente autorizzati dai Servizi e/o Enti coinvolti nel procedimento.

j. Al concessionario resta in capo la manutenzione delle aree verdi, il mantenimento arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato, dei giochi, dei servizi igienici e di ogni spazio della struttura comunale nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia quotidiana e la sicurezza, in particolare nelle zone di più elevata fruizione.

k. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di natura accessoria rispetto alle finalità pubbliche del parco, potrà essere avviata solo previa acquisizione del titolo abilitativo per legge ed è strettamente vincolata alla

disponibilità del terreno in oggetto. Pertanto, se qualsivoglia motivo detta disponibilità dovesse venire a mancare, l'attività dovrà immediatamente cessare senza che questo comporti il pagamento di indennità, ristori, indennizzi o rimborsi di alcun tipo compresa l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; in tale ipotesi l'Amministrazione comunale potrà valutare eventuali soluzioni alternative per il trasferimento del chiosco in altri contesti di interesse per l'Amministrazione stessa, senza che ciò generi alcun diritto o aspettativa nel concessionario.

1. Fatta salva la trasmissione agli eredi in caso di morte, il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione, quale penale, della fidejussione di cui al comma b) del presente articolo.

m. Per eventuali occupazioni di suolo pubblico ulteriori rispetto all'area concessa per l'installazione del chiosco debitamente autorizzate dall'Amministrazione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Grumo Nevano il rispettivo canone unico patrimoniale ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il Concessionario è tenuto inoltre:

a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

- b) a dare attuazione alle ordinanze comunali ed alle eventuali richieste o prescrizioni delle strutture comunali competenti, accollandosi eventuali oneri e spese di manutenzione;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Concedente con addebito di spese, utilizzando eventualmente la cauzione.
- d) di versare il canone alle scadenze prefissate.
- e) di rispettare le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e sanitarie che saranno attestate da un tecnico abilitato per quanto riguarda l'installazione del chiosco;
- f) di iniziare i lavori, fermo restando che quelli relativi alla realizzazione della struttura del chiosco potranno iniziare solo una volta esperite le formalità previste stabilite dalla vigente normativa sulla riduzione del rischio sismico.
- g) di rispettare gli orari di apertura minima dell'attività, pari ad almeno 8 ore giornaliere nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico del parco e per tutto l'anno.
- h) di provvedere alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).
- i) di provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto e all'installazione del chiosco (che dovrà rispondere alle specifiche tecniche di massima di cui all'avviso

pubblico), così come alle spese per l'allaccio alle reti pubbliche (acqua, elettricità, gas, fognatura, telefono, etc...), nonché a quelle di ripristino dell'area adiacente al chiosco che si rendessero necessarie a seguito dei lavori di installazione dello stesso, oltre ad eventuali spese di collegamento alla viabilità interna ed esterna all'area verde.

5) La concessione comporta, per il Concessionario, la continua ed adeguata manutenzione dell'area occupata e l'obbligo della sua restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati. La manutenzione delle opere eseguite nell'area occupata ed eventuali sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del Concessionario.

Il concessionario è tenuto ad assicurare ai fruitori del parco l'utilizzo dei servizi igienici del chiosco, assumendone al contempo l'onere della vigilanza, gestione e pulizia senza che questo comporti compenso o rimborso alcuno.

Qualsiasi tipo di intervento che il concessionario intende eseguire sui manufatti oggetto di concessione, deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente.

6) In caso di trasferimento della proprietà esercitata nell'area occupata, il subentro dovrà essere preventivamente approvato dal Concedente ed il subentrante dovrà presentare domanda di rilascio di una nuova concessione.

Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, verrà rilasciata al subentrante una nuova concessione avente la medesima scadenza, condizioni e prescrizioni della concessione rilasciata ai precedenti titolari;

7) La presente concessione è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quantificato secondo le tariffe contenute nel "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pari a C ..... (...../...) e potrà essere soggetto a periodico aggiornamento approvato con appositi atti comunali e debitamente comunicato a soggetto competente.

Il pagamento del canone deve essere effettuato, per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione e, per gli eventuali anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità e i criteri di versamento meglio specificati nel Regolamento citato.

In ogni caso il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare indipendentemente dall'inizio della stessa.

8) Il Concedente può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il Concedente può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico;
- b) per altre cause di forza maggiore.

La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione proporzionale della quota del canone pagato anticipatamente, senza interessi, ed esclusa qualsiasi altra indennità.

9) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché delle condizioni previste nell'atto di concessione, effettuate da parte del concessionario, di suoi collaboratori o dipendenti;

b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone, ai sensi del vigente Regolamento;

c) violazione delle norme previste nel vigente Regolamento Canone Unico e di quelle relative al divieto di concessione;

d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;

e) violazione delle norme degli articoli 4 e 5 della presente concessione e delle disposizioni relative al divieto di concessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Concedente provvederà a comunicare al concessionario i motivi o gli addebiti che comportano la decadenza della concessione, invitandolo a presentare entro il termine perentorio di 10 giorni le proprie giustificazioni.

Qualora il concessionario non produca le giustificazioni richieste oppure queste non siano ritenute fondate o sufficienti, il Concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

La decadenza della concessione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

10) In caso di revoca, decadenza o scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dal Concedente. In mancanza vi provvede d'ufficio il Concedente a spese del concessionario.

11) A garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, del risarcimento dei danni alle proprietà comunali o a terzi nonché a garanzia del corretto esercizio della concessione e dell'osservanza degli obblighi derivanti dalle relative condizioni, da norme di legge o regolamentari, il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale infruttifero di € . . . . ., (come da quietanza . . .) pari a una annualità del canone di concessione annuo di cui all'art.

7. Detta somma sarà restituita al cessare della concessione, dopo che il Concedente si sia su di essa soddisfatto di quanto dal concessionario eventualmente dovuto.

12) Il concessionario è soggetto, oltre che alle disposizioni contenute nel presente atto di concessione, alle norme previste in materia dal D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. --- del ---, che con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

13) Sono a carico del Concessionario gli eventuali danni derivanti a cose e persone in dipendenza ed a causa dei manufatti posizionati sulle aree in concessione.

14) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c.3, del D.P.R. n. 62/2013 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 65" e del Codice di Comportamento del Comune di Grumo Nevano, l'Ente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione dell'atto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

15) Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

a) Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'applicazione dell'atto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il personale originario o predisposto per la concessione.

c) L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

d) Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

e) Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'attuazione della scrittura sottoscritta, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'atto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

g) Il concessionario potrà citare i termini essenziali dell'atto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente atto.

Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della concessione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

16) Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione.

17) Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente il Concedente presso la Residenza Municipale, in Via Giotto n. 4 Grumo Nevano, il Concessionario presso la propria residenza.

18) Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli Nord.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il concessionario dichiara di approvare espressamente e senza riserva alcuna, i patti n. 1 — 2 - 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 - 18 del presente atto.

IL CONCESSIONARIO

Allegato: Planimetria

# PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELL'AREA INTERESSTA

